

STATUTO

Società degli Alpinisti Tridentini

Approvato dall'Assemblea dei Delegati SAT il 29 aprile 2023

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINALITÀ E SEDE

Art. 1 - Costituzione e finalità

- 1. La Società degli Alpinisti Tridentini associazione di promozione sociale (in sigla S.A.T. APS), associazione munita di personalità giuridica di diritto privato (di seguito anche solo l'associazione"), è stata fondata in Madonna di Campiglio nell'anno 1872 per iniziativa di Nepomuceno Bolognini e Prospero Marchetti. È una libera associazione di persone per il tramite delle quali opera nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento; essa, con le modalità e negli ambiti specificati dal Regolamento Generale, si propone quale strumento di unione fra l'esplorazione sportiva dei monti e l'antica cultura delle valli con la finalità di favorire ed incentivare:
 - a) L'alpinismo in ogni sua manifestazione;
 - b) La conoscenza e lo studio delle montagne, soprattutto trentine;
 - c) La tutela del loro ambiente naturale;
 - d) il sostegno alle popolazioni di montagna e più in generale iniziative di solidarietà sociale.
- 2. La S.A.T. è entrata nel 1919 a far parte del Club Alpino Italiano (di seguito C.A.I.), quale sua unica Sezione esistente nel territorio della Provincia di Trento, mantenendo il proprio ordinamento in totale indipendenza e con proprio autonomo patrimonio, che amministra in libertà di iniziativa e di azione con la propria organizzazione, sia pure in comunanza di intenti con il C.A.I.
- 3. L'associazione è indipendente da qualsiasi formazione politica, è aconfessionale ed ha durata illimitata. Essa è disciplinata e rispetta tutta la normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito anche solo "CTS").
- 4. Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 5. Per il conseguimento dei suoi fini esercita in particolare le attività elencate alle lettere e), f), i), k) e t) dell'art. 5 del CTS e precisamente pone in essere:
 - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed alla tutela degli animali (lett. e);
 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al richiamato art. 5 CTS (lett. i);
 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lett. k);
 - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t).
- 6. L'associazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 CTS, che siano strumentali e funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali.
- 7. Nell'esercizio di tutte le proprie attività e finalità sopra elencate essa potrà porre in essere e partecipare ad attività contrattuali di ogni genere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) conclusione contratti di affitto o di locazione di immobili o di mobili e di godimento in senso lato;
 - b) erogazione servizi di pubblicità e sponsorizzazioni;
 - c) assunzione di partecipazione in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali, nonché altre eventuali attività sempre in funzione del conseguimento degli stessi scopi sopra enunciati.
- 8. L'Associazione potrà, altresì, esercitare attività di raccolta di fondi, come previsto e disciplinato dall'art. 7 CTS, in conformità alle linee guida ministeriali al riguardo.

Art. 2 - Denominazione e stemma

1. La denominazione "Società degli Alpinisti Tridentini Associazione di promozione sociale - APS" nonché la sua sigla (S.A.T. APS) e lo stemma appartengono esclusivamente all'Associazione per tradizione storica.

2. Spetta agli organi istituzionali, secondo quanto previsto dal presente statuto e dal Regolamento Generale, stabilirne le modalità d'uso ed accordarne le forme di utilizzo alle Sezioni, a singoli Associati o ai terzi, provvedendo altresì all'eventualetutela.

Art. 3 - Struttura associativa e struttura organizzativa

- 1. In conformità all'art. 35 CTS, la S.A.T. è costituita dai Soci riuniti in Sezioni, così come infra previsto e disciplinato dal presente Statuto, che perseguono i fini e realizzano l'oggetto sociale, sia mediante l'attività svolta ed organizzata dagli Organi istituzionali e dagli Uffici che compongono l'Organizzazione centrale, sia mediante l'attività attuata da ciascuna Sezione attraverso la loro individuale organizzazione. I soci con forma di Sezione APS/ETS potranno continuare ad usare la denominazione e la sigla "Sezione S.A.T. APS ..." facendone espressa richiesta nella domanda di associazione ed in quanto ciò venga espressamente autorizzato in sede di ammissione.
- 2. S.A.T. APS e le Sezioni costituite in forma di APS aderenti a S.A.T. APS svolgono la medesima attività e fanno parte di un'unica organizzazione locale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del CTS nei confronti dei rispettivi associati e familiari conviventi, e agli stessi fini applicativi nei confronti degli iscritti al Club Alpino Italiano (C.A.I.) aderiscono a livello nazionale al C.A.I.
- 3. Si dà atto che la S.A.T. ha attualmente molto più di 500 associati; ciò consente di derogare, con previsioni del presente Statuto, a quanto previsto dall'art. 25 CTS in materia di competenze assembleari; nonché, al fine di consentire e garantire la più ampia partecipazione all'attività associativa, di adottare la previsione di assemblee separate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, co. 5 del CTS, che richiama i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2540 C.C. Qualora il numero di associati dovesse scendere al di sotto di tale soglia, gli amministratori della Associazione dovranno convocare prontamente l'assemblea per promuovere le necessarie modificazioni statutarie che fossero richieste dalla legge.
- 4. In ogni caso, qualunque modalità organizzativo-strutturale assuma, la S.A.T. adotta e rispetta pienamente i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, e di elettività, attiva e passiva, alle cariche sociali. Qualunque previsione del presente statuto dovesse porsi in contrasto con tali principi dovrà considerarsi come non apposta.
- 5. Sono organi istituzionali dell'associazione: l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio Centrale, il Presidente, la Giunta Esecutiva, l'Organo di controllo, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Elettorale e, se nominato, il Revisore legale dei conti. Le cariche sociali sono gratuite, salvo le inderogabili previsioni di legge, in particolare quanto al riguardo previsto dal CTS.Il Regolamento Generale, adottato dal Consiglio Centrale come meglio infra specificato, stabilisce, tra le altre, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 36 CTS oltre agli artt. 17 e 18 CTS la consistenza numerica e le funzioni del personale addetto agli uffici dell'organizzazione centrale nonché le modalità di assunzione.
- 6. Il personale è addetto principalmente ai servizi amministrativi e tecnici propri dell'organizzazione centrale ed ai servizi di supporto alle Sezioni.
- 7. L'associazione gestisce inoltre la biblioteca della montagna e l'archivio storico.

Art. 4 - Sede sociale - anno sociale

- 1. La sede sociale e legale dell'Associazione, con la biblioteca e l'archivio storico, è sita in Trento, Via Manci n. 57, ove sono posti anche gli uffici dell'organizzazione centrale.
- 2. L'anno sociale inizia il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II - PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile, gestito dall'organizzazione centrale ed è costituito dal compendio immobiliare, dal c.d. fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione, dai ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari; esso è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prescelte dall'associazione. Si richiama l'art. 8 CTS.
- 2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative di iscrizione e di rinnovo di iscrizione annuale all'associazione; dai proventi derivanti dalla gestione del compendio immobiliare o dalle altre iniziative assunte dell'organizzazione centrale dell'associazione nel rispetto delle finalità istituzionali; dai contributi di soci benemeriti e di enti di qualunque natura; da contributi pubblici o privati, donazioni o lasciti, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni con pubbliche amministrazioni, proventi da attività diverse ex art. 6 CTS, ed ogni ulteriore entrata derivante all'associazione, per il tramite dell'organizzazione centrale o delle Sezioni, a qualsiasi legittimotitolo.

- 3. I soci non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si richiama, al riguardo, l'art. 8 del CTS.
- 4. I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle statutariamente previste così come gli utili e gli avanzi di gestione, ove non ritenuti necessari per integrare il patrimonio associativo.
- 5. Con apposita deliberazione dell'organizzazione centrale potrà essere istituito un fondo patrimoniale di valore non inferiore a quanto volta per volta richiesto dalla legge o dall'autorità competente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, disciplinato dall'art. 22, co. 5 del CTS; il Consiglio Centrale potrà stabilirne la volontaria indisponibilità, nei limiti previsti dalla legge in materia. In tal caso esso che potrà consistere in risorse liquide, titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato -dovrà essere appostato nello stato patrimoniale del bilancio con specifica menzione ed essere materialmente istituito e mantenuto a cura dei competenti organi sociali.
- 6. Il Regolamento Generale, che verrà predisposto dal Consiglio Centrale come infra specificato, prevede e disciplina le modalità con le quali le singole Sezioni svolgono la loro attività ed amministrano la parte del patrimonio ad esse affidata e da esse gestita, nel rispetto dei principi contenuti nel presente statuto e nel Regolamento Generale stesso, ed adeguano i loro modelli organizzativo-gestionali a quelli elaborati dall'organizzazione centrale.
- 7. In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto a norma e nel rispetto dell'art. 9 del CTS, dell'art. 33 del presente statuto e tenendo conto di quanto previsto in materia dal regolamento del CAI (in quanto le sue norme non siano in contrasto con norme inderogabili del CTS o a norme del presente statuto) ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità, che verranno individuati dal Consiglio Centrale.

TITOLO III - SOCI

Art. 6 - Categorie di soci

- 1. Possono essere soci, ai sensi dell'art. 35 CTS, le persone fisiche, le APS o, nei limiti consentiti, altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Le norme del presente statuto riferite ai soci si applicano, oltre che alle persone fisiche, ai soci diversi da esse nei limiti di compatibilità e comunque nel rispetto dei principi fondamentali di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, e, con gli adeguamenti necessari per la natura di "ente legale" dell'associato, di elettività delle cariche sociali.
- 2. I soci dell'associazione sono nominalmente distinti in: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani.
 - a) Soci onorari: sono cittadini italiani o stranieri che vengono così identificati per aver acquisito alte benemerenze per l'alpinismo o per l'associazione;
 - b) Soci benemeriti: sono, nel rispetto delle previsioni e nei limiti di cui all'art. 35, co. 1 e 3 del CTS, gli enti che apportano un notevole contributo all'associazione;
 - Soci ordinari: sono le persone di età maggiore di anni diciotto e le sezioni associate;
 - d) Soci familiari: sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi e di età maggiore di anni diciotto;
 - e) Soci giovani: sono i minori di anni diciotto.
- 3. L'ammissione a soci ordinari, familiari e giovani spetta al Consiglio Centrale, che può delegarla al Consiglio Direttivo della Sezione alla quale viene chiesta l'ammissione stessa. Il Consiglio Direttivo (in conformità al Consiglio Centrale) decide sull'ammissione rispettando i principi di democraticità, pari opportunità, non discriminazione ed eguaglianza di tutti gli associati. La sua decisione negativa deve essere motivata e può essere impugnata dinanzi al Collegio dei Probiviri nei termini previsti dall'art. 23 CTS e 26 del presente statuto.
- 4. L'ammissione quali soci delle Sezioni che assumeranno la veste APS/ETS è soggetta ai seguenti requisiti:
 - che il loro Statuto sia coerente e non in contrasto con il presente, oltre che con lo Statuto ed il Regolamento del Club Alpino Italiano (in quanto non deroghino ai principi dettati dal CTS); eventuali modificazioni successive che dovessero porsi in contrasto con il presente Statuto possono costituire specifica causa di esclusione del socio Sezione APS/ETS;
 - b) in particolare, lo Statuto dei soci APS/ETS dovrà richiamare l'obbligo di rispettare le norme (di ogni rango) del Club Alpino Italiano relativo al tesseramento, sotto i profili soggettivo e patrimoniale;
 - c) poiché alla Sezione APS potrebbe essere stato attribuito il patrimonio S.A.T. APS previamente gestito, lo Statuto deve prevedere che, in caso di scioglimento o perdita, per qualunque causa, della qualifica di APS/ETS da parte della Sezione, la parte di patrimonio ricevuto da S.A.T. APS sia espressamente devoluto a S.A.T. APS stessa.

Art. 7 - Diritti del socio

- 1. Tutti i soci, comunque denominati, hanno eguali diritti ed eguali obblighi; non è consentita alcuna discriminazione, di alcuna natura. Il diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ai soci che siano Enti del terzo settore in sede di ammissione possono essere attribuiti fino a cinque voti, in proporzione al numero dei loro associati, come previsto dall'art. 24 CTS, nel rispetto dei criteri di proporzionalità di cui all'art. 18, co. 3 del presente Statuto.
- 2. Tutti i soci, comunque denominati, hanno diritto di partecipare e di votare all'assemblea (separata) della loro Sezione, ad esercitarvi l'elettorato attivo nonchè, se maggiorenni, quello passivo (come meglio previsto dal successivo art. 15), nonché ad assumere incarichi nell'Associazione, salve le limitazioni imposte dal presente statuto. I soci ordinari e benemeriti che siano APS o Enti (nei limiti di cui all'art. 35, co. 3 del CTS) hanno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea dei Delegati prevista dal successivo articolo 18, ad esercitarvi l'elettorato attivo e quello passivo in persona dei loro legali rappresentanti in carica pro-tempore all'atto della nomina, con le modalità stabilite nel Regolamento Generale, il quale potrà altresì disciplinare l'attribuzione del voto ai sensi di quanto previsto dall' art. 26, co. 2 del CTS.
- 3. Gli associati, inoltre, possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione e godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dalle norme regolamentari. Essi hanno diritto di accesso ai libri sociali e possono esaminarli presso la sede, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale ovvero da apposito regolamento adottato dal Consiglio Centrale, modalità che saranno tali da garantire all'associato l'esercizio ordinato del proprio diritto e, al contempo, consentire lo svolgimento efficiente, efficace e tempestivo dell'attività amministrativa dell'associazione.
- 4. L'iscrizione a socio è ammessa anche per soggetti che non hanno nazionalità italiana, nel rispetto dei requisiti previsti dal CTS.

Art. 8 - Obblighi del socio

- 1. Ciascun socio deve corrispondere alla Sezione presso la quale intende iscriversi o è iscritto:
 - a) la quota di ammissione;
 - b) la quota associativa annuale, che non può essere diversa per ogni socio persona fisica (quindi diretto o "indiretto"), quale che sia la natura (interna o APS o altro Ente) della Sezione di iscrizione;
 - c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali in base a piani di attività annuale o pluriennale stabiliti dall'assemblea dei delegati.
- 2. L'iscrizione è personale e non è trasmissibile.
- 3. L'appartenenza all'associazione implica l'obbligo per il socio di osservare lo statuto, le norme regolamentari e tutte le direttive che vengono emanate dagli organi sezionali ed istituzionali, nonché di adeguare il suo comportamento ai modelli proposti dall'associazione.
- 4. I singoli soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto dell'associazione, se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale.
- 5. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.
- 6. L'associazione si avvale prevalentemente dell'opera volontaria dei suoi soci; i soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui. Si richiamano integralmente gli artt. 17 e 18 CTS.

Art. 9 - Cessazione della qualità di socio

- 1. La qualità di socio si perde per morte della persona fisica o per estinzione dell'Ente, per morosità o per esclusione. Oltre a quanto previsto dal presente statuto e sempre nel rispetto dei principi dettati dal CTS (e, in forza del richiamo di cui al suo art. 3, dal Codice Civile) il Regolamento Generale potrà disciplinare più puntualmente le modalità di comunicazione e le conseguenze dello scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 2. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

TITOLO IV - SEZIONI

Art. 10 - Costituzione delle Sezioni

1. Le Sezioni sono strutture territorialmente e/o storicamente identificate della S.A.T. che possono assumere diversi ordinamenti ed eventualmente essere costituite in APS o, nei limiti di legge, ETS (o altri Enti del Terzo Settore): al riguardo si richiamano integralmente le norme del CTS, in particolare l'art. 35; si intenderà, in tale ultimo caso, fare riferimento alle "Sezioni APS/ETS (o Enti del Terzo Settore)", alle quali si applicherà la disciplina legale conforme alla loro natura. Tuttavia, l'associazione alla S.A.T. è condizionata, tra le altre, al fatto che il loro Statuto sia coerente e

- non si ponga in alcun modo in contrasto con il presente (art. 6, co. 4).
- 2. Nel presente Statuto le Sezioni non costituite in APS/ETS (o enti senza scopo di lucro) sono indicate anche come "Sezioni Interne" o, semplicemente "Sezioni".
- 3. La costituzione di una Sezione deve essere richiesta al Consiglio Centrale, con domanda sottoscritta da almeno cento soci e non soci promotori, che dichiarino di iscriversi quali soci alla Sezione stessa, aderendo alle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione; il Consiglio Centrale ne delibera il riconoscimento costitutivo con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
 - Con il Regolamento Generale, ma eventualmente già con la deliberazione autorizzativa, il Consiglio Centrale autorizza e disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo della denominazione "Società Alpinisti Tridentini" o della sigla "S.A.T." che è e rimane in ogni caso esclusiva della S.A.T. stessa, che può dunque revocarne o impedirne l'utilizzo.
- 4. In casi particolari il Consiglio Centrale può autorizzare, con il voto unanime dei componenti, la costituzione di una Sezione anche se richiesta da un numero inferiore di soci e non soci promotori.
- 5. Ferme restando le Sezioni già costituite, in un medesimo comune non può esistere, di norma, che una sola Sezione. Se ricorrono particolari esigenze logistiche e territoriali, previo parere delle Sezioni già esistenti nell'ambito territoriale del comune, il Consiglio Centrale può autorizzare la costituzione di Sezioni di sobborgo, o sotto-Sezioni.
- 6. Le nuove Sezioni possono utilizzare nella loro denominazione la sigla S.A.T. (e possono utilizzarne lo stemma) a condizione che l'uso sia stato debitamente autorizzato. Eventuali denominazioni diverse devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Centrale.
- 7. Date le particolari caratteristiche della Sezione "Coro della S.A.T.", della stessa fanno parte i soli coristi in attività. Le Sezioni S.U.S.A.T. e S.O.S.A.T. mantengono, per tradizione storica, la loro denominazione iniziale.

Art. 11 - Autonomia e Regolamenti (anche detti Statuti) sezionali

- 1. Ogni Sezione gode di autonomia e di libertà di iniziativa e di azione, purché nel rispetto ed in conformità a quanto previsto nel presente statuto e nel Regolamento Generale; il Regolamento Generale o anche già la deliberazione autorizzativa indicano le modalità e condizioni di amministrazione e gestione dei beni affidati alla Sezione, alle quali la stessa si attiene.
- 2. Essa può assumere un proprio regolamento (che può essere anche denominato statuto) in conformità a quanto previsto nel presente titolo e non in contrasto con le norme statutarie e regolamentari dell'associazione; esso va approvato dalla assemblea separata, che è l'Organo sovrano della Sezione, a maggioranza semplice, esclusi nel computo gliastenuti.
- 3. Detto regolamento e le sue modifiche diverranno esecutive dopo la ratifica del Consiglio Centrale.
- 4. È vietato alle Sezioni costituire gruppi interni con non soci.
- 5. Le singole Sezioni non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto dell'associazione, se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale.

Art. 12 - Patrimonio della Sezione

- 1. Ciascuna Sezione amministra il patrimonio costituito da quanto previsto nel Regolamento Generale o anche dalla deliberazione autorizzativa; a titolo esemplificativo esso può essere costituito: dai proventi derivanti dal riparto delle quote sociali, da eventuali sovvenzioni o lasciti in denaro o in beni mobili, da proventi derivanti dalla gestione dei rifugi affidati alla Sezione con delibera del Consiglio Centrale, dai beni mobili ed attrezzature. La Sezione non può svolgere attività che si ponga in contrasto con quanto previsto nel presente statuto e nel Regolamento Generale.
- 2. La gestione del patrimonio spetta al consiglio direttivo della Sezione.
- 3. Ogni Sezione, tramite il suo consiglio direttivo, è tenuta alla redazione e alla conservazione di un rendiconto annuale, alla conservazione ed all'aggiornamento del libro inventari; il Regolamento Generale può prevedere e disciplinare più puntualmente tali attività amministrative, per consentire a S.A.T. di adempiere adeguatamente agli obblighi documentali, amministrativi, contabili, fiscali e di ogni altra natura che le sono imposti dalla legge.
- 4. Salve le norme di legge inderogabili in materia e comunque con valenza puramente obbligatoria (in quanto regola statutaria) per le obbligazioni assunte dalla Sezione rispondono il patrimonio sezionale e in solido le persone che hanno deliberato od agito in nome e per conto della Sezione.
- 5. L'esercizio sociale della Sezione è annuale e si chiude al 31 dicembre.

Art. 13 - Assemblea separata sezionale

1. Poiché ricorrono i presupposti per consentire lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'art. 24, co. 5 del CTS, per favorire la maggiore partecipazione assembleare di tutti i soci, presso ogni Sezione si terrà l'assemblea separata, disciplinata dai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 C.C., come verrà meglio dettagliato nel Regolamento Generale, in conformità dei principi del CTS, del presente statuto e di ogni applicabile norma di legge

inderogabile.

- 2. All'assemblea della Sezione possono partecipare i soci ad essa afferenti aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota sociale. All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche soci iscritti a Sezioni diverse.
- 3. L'assemblea separata sezionale è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto, non oltre il mese di aprile e comunque in raccordo con lo svolgimento dell'assemblea generale dei delegati. Essa deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere disposta dal Consiglio Centrale o, qualora nemmeno esso provveda, ordinata dal Presidente del Tribunale (Art. 20 C.C.).
- 4. Per la validità della convocazione dell'assemblea almeno 8 giorni prima deve essere esposto avviso all'albo della Sezione e fatta comunicazione scritta inviata con mezzi tradizionali o telematici ai soci aventi diritto al voto; l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare. Per l'assemblea che deve designare i Delegati all'assemblea generale la convocazione deve contenere anche l'intero ordine del giorno dell'assemblea generale.

Oggetto dell'assemblea separata della Sezione sono:

- 1) L'elezione del consiglio direttivo della Sezione e dell'Organo di Controllo;
- 2) le deliberazioni sull'attività sociale e finanziaria;
- 3) le deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea dei delegati e la nomina dei Delegati stessi all'assemblea generale dell'associazione;
- 4) le modifiche alle norme regolamentari sezionali, in conformità a quelle centrali;
- 5) lo scioglimento della Sezione, la sua fusione e la sua scissione, che dovranno però, per assumere efficacia, essere ratificate dal Consiglio Centrale a norma del seguente art. 21. Qualora la Sezione fosse costituita in APS/ETS (o Ente s.s.l.), essa farà riferimento al proprio ordinamento ed alle norme inderogabili del CTS. In particolare, si farà richiamo, in caso di deliberazione di scioglimento, alle norme imperative sulla devoluzione patrimoniale di cui all'art. 9 CTS, oltre che a quanto previsto dal precedente art. 6, co. 4.

Art. 14 - Funzionamento dell'assemblea separata sezionale

- 1. L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti, di persona o per rappresentanza.
- 2. I soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo di delega scritta, da altro socio avente diritto al voto; è ammessa una sola delega per socio, ma in caso di Sezioni con più di 500 iscritti sono ammesse fino a tre deleghe.
- 3. In apertura dei lavori l'assemblea elegge il proprio Presidente, il segretario e tre scrutatori.
- 4. Le votazioni si fanno per alzata di cartello (o comunque con modalità tali da consentire l'identificazione del votante), tenendo conto delle deleghe conferite. Per le elezioni alle cariche sociali si procede sempre con votazione a scheda segreta; è fatto salvo il diritto dell'associato di far risultare dal verbale il proprio diverso voto.
- 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.
- 6. Nel caso di nomina dei Delegati all'assemblea generale che abbia nel proprio ordine del giorno modifiche statutarie e/o operazioni straordinarie (trasformazione, fusione e scissione) è richiesto che sia presente almeno 1/20 degli associati e che la deliberazione ottenga il voto positivo della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento della Sezione è necessaria la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci ad essa afferenti aventi diritto di voto; la deliberazione acquisterà efficacia con la sua approvazione da parte del Consiglio Centrale.
- 7. Le deliberazioni assembleari sono documentate mediante verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.
- 8. L'esito dello scrutinio per l'elezione delle cariche sociali verrà reso pubblico dal Presidente dell'assemblea, che, nei quindici giorni successivi, provvederà a convocare e presiedere la prima riunione degli eletti.
- 9. Il verbale dell'assemblea ed il risultato dell'elezione alle cariche sezionali devono essere prontamente trasmessi al Consiglio Centrale dell'associazione a cura del Presidente dell'assemblea o, in difetto, dal Presidente della Sezione.

Art. 15 - Consiglio direttivo della Sezione

- 1. La Sezione viene retta da un consiglio direttivo, nominato dall'assemblea sezionale dei soci; dura in carica al massimo tre anni e si compone, conteggiando i soci regolarmente iscritti nell'anno precedente da:
 - a) Non meno di cinque membri fino a 150 soci;
 - b) Non meno di sette membri da 151 a 500 soci;
 - c) Non meno di nove membri oltre i 500 soci.

Per la nomina al Consiglio Direttivo sono richiesti, come requisiti attinenti alla comprovata professionalità ed

esperienza: la maggiore età ed almeno due anni consecutivi di associazione.

Alla scadenza i consiglieri sono rieleggibili.

Le Sezioni possono prevedere, nei propri statuti, che i componenti del consiglio direttivo abbiano scadenze diverse (c.d. turnarie), al fine di garantire la continuità dell'Organo amministrativo, purché vengano rispettati i principi enunciati nell'art. 25, co. 2 del CTS e senza alcuna discriminazione di alcun genere.

I membri del consiglio direttivo eleggono nel loro ambito, con votazione a scheda segreta, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Cassiere; tali cariche sociali non possono essere ricoperte dalla stessa persona per oltre nove anni consecutivi; si può essere rieletti alla stessa carica dopo almeno tre anni di intervallo.

- Venendo a mancare un membro del consiglio direttivo, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti. In caso tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, se ed in quanto sia consentito dalla normativa e/o da prassi ministeriali, si applicherà l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. In caso di parità di voti, viene eletto il socio con più anzianità nel sodalizio. In caso di soci con la stessa anzianità di iscrizione, viene eletto il più anziano di età.
- 3. Il Consiglio Direttivo regge la Sezione nel rispetto delle normative statutarie e regolamentari, attenendosi altresì alle direttive degli organi istituzionali e conformandosi ai modelli organizzativo-gestionali da questi elaborati.
- 4. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se assunte a sola maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza od impedimento, del Vice Presidente.
- 5. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal verbalizzante e dal Presidente della seduta. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed ai verbali è disciplinato nel regolamento, come previsto dal precedente art. 7, co. 3.
- 6. Il membro del consiglio direttivo, assente non giustificato per tre volte alle riunioni, decade dalla carica.
- 7. I membri del consiglio direttivo, salvo abbiano fatto constatare a verbale il loro dissenso, rispondono solidalmente del loro operato anche verso i terzi; la presente previsione, stante il carattere inderogabile delle norme di legge in materia, qui fatte salve, ha carattere solo obbligatorio.
- 8. Non può partecipare alle delibere del consiglio direttivo della Sezione, aventi ad oggetto particolari operazioni, chi per le stesse abbia un interesse, anche provvisorio, proprio o dei propri familiari sino al terzo grado in linea retta o collaterale.
- 9. Il consiglio direttivo sezionale ha facoltà di promuovere o di revocare la costituzione di commissioni e gruppi (formati esclusivamente da soci) per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali, determinandone la composizione, i poteri e le attribuzioni. Le commissioni ed i gruppi così costituiti rispondono del loro operato al Presidente della Sezione
- 10. Per riconoscere alla Sezione ampia autonomia e consentire una più efficiente gestione del patrimonio e delle attività ad essa affidate, il Consiglio Centrale rilascerà ai presidenti e, per il caso di assenza, ai Vice-presidenti, apposite procure (con i contenuti e le modalità meglio precisate nel Regolamento Generale) affinché essi abbiano il potere di rappresentare la S.A.T. nei rapporti con i terzi (come ad esempio Comuni, altri enti, etc.). La presente clausola statutaria deve intendersi vincolante per il Consiglio Centrale e non potrà essere modificata senza il consenso dei tre/quarti degli aventi diritto al voto in Assemblea dei Delegati.

Art. 16 - Organo di controllo

- 1. L'assemblea della Sezione può nominare tra i suoi soci un Organo di Controllo, composto da tre membri o anche monocratico, che dura in carica quanto il consiglio direttivo della Sezione stessa; i suoi componenti sono rieleggibili ed hanno compiti analoghi a quelli dell'Organo di Controllo dell'associazione.
- 2. Non possono far parte in qualità di membri dell'Organo di controllo i soci parenti entro il terzo grado (in linea retta o collaterale) dei componenti il consiglio direttivo della Sezione.

Art. 17 – Scioglimento, fusione o scissione della Sezione

- 1. Il Consiglio Centrale deve deliberare in via definitiva, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, lo scioglimento di una Sezione, che sia stato deciso dall'assemblea della stessa; nel caso di impossibilità di sua convocazione o funzionamento, lo scioglimento può essere deciso e proposto dal consiglio direttivo sezionale; il Consiglio Centrale può, inoltre, provvedere allo scioglimento per accertata impossibilità di funzionamento degli organi sociali, o per riduzione del numero dei soci al di sotto della soglia prevista per la sua costituzione; le modalità relative sono normate dall'art. 27.
- 2. Il Consiglio Centrale, a maggioranza assoluta, deve approvare l'eventuale fusione o scissione decisa dall'assemblea della Sezione.

TITOLO V - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 18 - Costituzione e compiti

- 1. L'assemblea generale dei delegati, Organo sovrano dell'associazione, è costituita dai presidenti delle Sezioni, quali delegati di diritto, dai soci maggiorenni designati in qualità di delegati dalle assemblee (separate) ordinarie delle Sezioni e dai rappresentanti delle APS e degli eventuali enti.
- 2. Essa è convocata almeno annualmente per l'approvazione del rendiconto. Essa deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale (art. 20 C.C.).
- 3. Il numero dei delegati eletti per ogni Sezione interna si determina in ragione di un delegato ogni 500 soci o frazione non inferiore a 250 soci; il calcolo si determina in base al numero dei soci aventi diritto al voto ed in regola col pagamento della quota sociale.
- 4. Ogni delegato, sia di diritto che eletto, può disporre oltre che del proprio voto, del voto di un altro delegato della Sezione a cui appartiene, che sia impossibilitato a partecipare.
- 5. Alle assemblee dei delegati possono, comunque, assistere tutti i soci dell'associazione, senza però avere diritto di voto o di intervento.
- 6. L'assemblea dei Delegati ha tutte le competenze previste dall'art. 25 CTS, fatta eccezione per quelle che il presente Statuto ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dall'art. 25, 2° co. CTS attribuisce diversamente.
- 7. Essa inoltre:
 - a) delibera sulle linee generali di indirizzo politico dell'associazione, nonché su specifici programmi di attività e argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Centrale, purché posti all'ordine del giorno;
 - b) delibera sulla relazione morale del Presidente;
 - c) discute ed approva, annualmente, il bilancio di esercizio redatto nelle forme previste dalla legge nonché l'eventuale conto economico di previsione proposto dal Consiglio Centrale;
 - d) elegge il Consiglio Centrale, l'Organo di controllo, il Collegio dei Probiviri e la Commissione elettorale, nonché, se necessario, il Revisore legale;
 - e) nomina i delegati a partecipare all'assemblea generale del C.A.I., salva la facoltà di delega, per questa scelta, al Consiglio Centrale;
 - f) delibera l'eventuale alienazione di rifugi ed opere alpine;
 - g) delibera l'assunzione di quote o partecipazioni in altre società od enti, aventi fini analoghi, affini o complementari;
 - h) nomina, su proposta del Consiglio Centrale, i soci onorari;
 - i) stabilisce l'ammontare dei contributi straordinari in base a piani annuali o pluriennali da porre a carico dei soci con vincolo di destinazione a soli fini istituzionali;
 - j) delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
 - k) esprime il proprio parere consultivo (che non ha valore sospensivo) sul Regolamento generale predisposto dal Consiglio Centrale, ovvero sulle sue modificazioni successive, di qualunque natura.
- 8. L'assemblea straordinaria dei delegati approva lo statuto dell'associazione e delibera sulle proposte di sua modificazione, presentate dal Consiglio Centrale; le proposte di modifica possono essere avanzate, solo per iscritto, al Consiglio Centrale anche dai Consigli Direttivi delle Sezioni interne e/o di soci APS/ETS che rappresentino almeno un quinto di tutti i soci (diretti e indiretti) con diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 19 - Modalità di funzionamento

- 1. L'assemblea dei delegati ha luogo almeno una volta all'anno, di regola, entro il mese di aprile di ogni anno, ovvero quando il Consiglio Centrale o l'Organo di controllo lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta dai soci, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 18 n. 2.
- 2. L'assemblea è convocata dal Consiglio Centrale, con lettera o idoneo strumento elettronico, almeno 15 giorni prima della data stabilita.
- 3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei delegati e delibera a maggioranza dei votanti (esclusi dal computo gli astenuti). Le deleghe devono essere documentate dal verbale di assemblea in cui i delegati sono statinominati.
- 4. L'assemblea straordinaria ha luogo il giorno fissato dal Consiglio Centrale, ovvero entro 90 giorni dalla richiesta di modifica dello statuto da parte dei consigli direttivi rappresentativi dei soci come previsto dal n. 8 del precedente art. 18.

- 5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei delegati in proprio o per delega e delibera con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti. Le firme di delega devono essere convalidate dai presidenti di Sezione.
- 6. Ogni assemblea dei delegati, validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il Presidente dell'assemblea ne dichiari chiusi i lavori.
- 7. L'assemblea può tenersi mediante strumenti di telecomunicazione, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 24, co. 4 del CTS; è ugualmente consentita l'espressione del voto in via elettronica, purché sia garantita la partecipazione, la identificazione e la possibilità di voto di tutti i votanti, nonché la segretezza del voto nel caso in cui questa sia consentita. Il Regolamento Generale potrà meglio specificarne le modalità di attuazione.

TITOLO VI - CONSIGLIO CENTRALE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Composizione

- 1. Il Consiglio Centrale è composto di diciannove membri, soci, (in via diretta o indiretta, per il tramite dell'associazione ad una Sezione APS/ETS) che, ai sensi dell'art. 26, co. 3 del CTS, presentino requisiti di comprovata onorabilità, indipendenza e professionalità, confermati anzitutto da almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione, eletti dall'assemblea dei delegati a scheda segreta; i membri sono scelti tra i nominativi indicati dalla commissione elettorale. Il Regolamento Generale, redatto dal Consiglio Centrale che dovrà acquisire, su questo argomento, il parere favorevole della Commissione elettorale, potrà precisare ed aggiornare i dettagli di detti requisiti, nel rispetto dei principi dettati dal CTS ed in particolare richiamati dall'art. 25, co. 2 del CTS.
- 2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati successivi; possono essere rieletti dopo un triennio di interruzione. Venendo a mancare un membro del Consiglio Centrale, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà se ed in quanto sia consentito dalla normativa e/o da prassi ministeriali l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
- 3. In caso di parità di voti, viene eletto il socio con più anzianità nel sodalizio. In caso di soci con la stessa anzianità di iscrizione, viene eletto il più anziano di età.

Art. 21 - Compiti del Consiglio Centrale

- 1. Il Consiglio Centrale è l'Organo al quale sono attribuite le funzioni di amministrazione, di indirizzo, di programmazione e di controllo sull'attuazione delle finalità specifiche dell'associazione. La rappresentanza legale verso i terzi è riservata al Presidente.
- 2. Il Consiglio Centrale svolge le seguenti attribuzioni specifiche:
 - a) elegge tra i propri membri, a scheda segreta, il Presidente dell'Associazione, i due Vicepresidenti, il segretario e tre componenti della giunta;
 - definisce la linea politica ed i relativi obbiettivi, nonché i documenti ufficiali dell'associazione, stabilendo le priorità e le strategie di conseguimento di detti obbiettivi in ottemperanza allo statuto ed alle indicazioni dell'assemblea dei delegati;
 - c) predispone annualmente il bilancio di esercizio redatto nelle forme previste dalla legge che viene presentato all'assemblea dei delegati per l'approvazione corredandolo delle relazioni necessarie; predispone il conto economico di previsione e ne delibera eventuali variazioni nel corso dell'esercizio; redige ed approva, quando necessario, il bilancio sociale e provvede ai relativi adempimenti;
 - d) redige il Regolamento Generale, ne delibera le modificazioni e provvede a comunicarlo alle Sezioni; redige, inoltre, ulteriori regolamenti per specifiche materie, ove necessario od opportuno;
 - e) provvede ad autorizzare in via preventiva, rispetto alla decisione della Giunta Esecutiva, gli atti di amministrazione straordinaria, con facoltà di nominare delegati per particolari atti. Delibera sulla destinazione generale delle entrate sociali, dei contributi dei soci benemeriti e di qualsiasi altra somma che venga erogata all'associazione da enti o privati;
 - f) determina ulteriori compiti della Giunta esecutiva, rispetto a quelli previsti dallo statuto e dal regolamento;
 - g) tratta tutti i problemi di carattere generale relativi all'attività sociale dell'associazione e provvede ad approvare o modificare le norme regolamentari;
 - h) delibera la nomina o l'eventuale revoca dei rappresentanti dell'associazione, nei servizi o commissioni di enti pubblici o privati;
 - i) nomina e revoca i componenti degli organi tecnici consultivi centrali, delle commissioni e degli altri organismi a carattere consultivo previsti dal Regolamento Generale, approvando i relativi programmi di attività e le previsioni di spesa. Convoca eventualmente i presidenti di tali organismi alle proprie riunioni;

- j) nomina i "consiglieri esperti", purché soci ordinari (in via diretta o indiretta), in numero non superiore a quattro, che abbiano competenza in particolari settori di interesse per l'associazione; detti consiglieri hanno compiti consultivi e durano in carica per il solo periodo di mandato del consiglio che li ha eletti;
- k) precisa i compiti e le attribuzioni del segretario;
- I) ratifica i regolamenti/statuti sezionali;
- m) sovraintende alla redazione del bollettino e di altre pubblicazioni sociali, tutela l'archivio storico e la biblioteca;
- con regolamento, rispettoso dei principi dettati dal CTS, ed in particolare dal suo art. 36, detta la disciplina del personale non riservata alla legge o al contratto collettivo di lavoro e approva l'organigramma della struttura organizzativa e della sicurezza del lavoro;
- o) delibera, ove ricorra la situazione prevista dall'art. 27, la decadenza del consiglio direttivo sezionale e la nomina del commissario;
- p) ratifica la sanzione disciplinare dell'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione ai sensi dell'art. 25:
- q) decide sullo scioglimento, fusione o scissione deliberate e proposte da un'assemblea separata sezionale:
- r) convoca l'assemblea dei delegati;
- s) determina la quota associativa annuale;
- t) stabilisce la percentuale della quota sociale, destinata alle Sezioni;
- u) convoca le riunioni annuali dei presidenti delle Sezioni;
- v) conferisce con voto unanime di tutti i suoi componenti "l'aquila d'oro con brillante", a soci che hanno acquisito particolari e importanti benemerenze nell'associazione;
- w) propone all'assemblea dei delegati le candidature a socio onorario e nomina i soci benemeriti;
- x) delibera eventuali cambi di destinazione d'uso dei rifugi e l'affidamento della gestione degli stessi.

Art. 22 - Modalità di funzionamento

- Il Consiglio Centrale viene convocato, di regola, una volta al mese dal Presidente o da uno dei due Vicepresidenti, con l'indicazione dell'ordine del giorno. In casi particolari può essere convocato da almeno un terzo dei consiglieri o dall' Organo dicontrollo.
- 2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno nove membri, oltre al Presidente o ad un Vice Presidente, che preside la riunione.
- 3. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti; la votazione è a scheda segreta quando essa si riferisca ad una persona.
- 4. I membri del Consiglio Centrale sono responsabili nei confronti dell'associazione secondo le norme del mandato, salvo che non abbiano fatto constatare il proprio dissenso.
- 5. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o dal Direttore o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. Il diritto di accesso ai verbali è normato dal regolamento.
- 6. I componenti elettivi, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni del Consiglio Centrale, senza avviso preventivo, decadono dalla carica.
- 7. Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione dell'associazione, il membro del consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse anche provvisorio, proprio o dei familiari fino al terzo grado in linea retta o collaterale.
- 8. Il consiglio si avvale della figura del direttore che nomina con apposita delibera e i cui compiti sono demandati alle norme regolamentari.

Art. 23 - Presidente

- 1. Il Presidente rappresenta legalmente in via esclusiva l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le sedute dell'assemblea generale, del Consiglio Centrale e della giunta esecutiva, ha la firma sociale e presenta la relazione annuale sull'attività sociale all'assemblea dei delegati.
- 2. Il Presidente, in assemblea, esercita i poteri di cui all'art. 2371 C.C.
- 3. Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei due Vicepresidenti; il Presidente ed i Vicepresidenti non possono coprire contemporaneamente la carica di presidenti di Sezione; il Presidente ed i Vicepresidenti devono appartenere a Sezioni diverse.
- 4. Al Presidente spettano, dunque, in via esclusiva i poteri di rappresentanza generale; ciò verrà fatto risultare ai sensi dell'art. 26, co. 7 del CTS.
- 5. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente non possono essere ricoperte dalla stessa persona oltre due mandati consecutivi. Il Presidente e i due Vicepresidenti possono essere rieletti dopo almeno un triennio di interruzione.

Art. 24 - Giunta esecutiva dell'associazione

- 1. Membri di diritto della giunta esecutiva sono il Presidente, i Vicepresidenti e il segretario, ad essi si aggiungono tre consiglieri, eletti dal Consiglio Centrale con voto segreto.
- 2. La giunta è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti.
- 3. I compiti della giunta sono, oltre a quelli fissati dalle norme regolamentari, curare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi istituzionali e sovraintendere all'ordinaria amministrazione dell'associazione. È peraltro facoltà del Consiglio Centrale delegare alla giunta altri compiti fra quelli ad esso spettanti, ad eccezione di quelli previsti all'art. 21, co. 2, lett. o), p) e q).
- 4. Per la validità delle sedute di giunta è necessaria la presenza del Presidente, o di uno dei Vicepresidenti, e di tre componenti. La giunta si riunisce di regola due volte al mese.
- 5. Le deliberazioni della giunta, assunte con almeno quattro voti favorevoli, devono essere verbalizzate dal segretario o dal direttore o da un membro a ciò delegato e sottoscritte congiuntamente dal Presidente. In caso di parità, il voto del Presidente èdeterminante.

TITOLO VII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 25 - Facoltà disciplinari

- 1. Il Consiglio Centrale e nel caso di Sezioni APS/ETS il consiglio direttivo, nei confronti dei propri associati può adottare nei confronti del socio persona fisica che tenga un contegno non conforme ai principi informatori della associazione, del Club Alpino italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti disciplinari in ogni caso adeguatamente motivati previsti dal regolamento disciplinare del CAI, e precisamente:
- a) può infliggere un'ammonizione, orale o scritta, ai soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;
- b) può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza delle sedi sociali, dalle attività e dalle manifestazioni sezionali, i soci che tengano un contegno gravemente contrastante ad una corretta ed educata convivenza;
- c) può, nei casi più gravi, deliberare l'esclusione di un socio, con provvedimento puntualmente motivato.

 Nel caso in cui il comportamento sia riferibile ad un associato di una APS associata (o ETS), il Consiglio Centrale può richiedere formalmente al Consiglio Direttivo dell'Ente di provvedere in conformità a quanto qui previsto.

 L'irrogazione di una sanzione deve necessariamente essere preceduta da un contraddittorio con il socio in esame.

 La competenza per l'irrogazione della sanzione dell'esclusione è posta in capo al Consiglio Centrale, che, nel caso di esclusione irrogata dal Consiglio Direttivo della Sezione APS/ETS, dovrà procedere a ratificare il provvedimento sezionale. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il Consiglio Centrale restituisce il procedimento al consiglio direttivo della Sezione per invitare all'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

 Le modalità di attuazione del procedimento precedente l'irrogazione della sanzione e di comunicazione della
 - sanzione stessa all'interessato verranno disciplinate dal Regolamento Generale, che le disciplinerà in conformità a quello disciplinare del CAI, con il limite di compatibilità.

 Il provvedimento definitivo di esclusione è comunicato, oltre che all'interessato, a tutte le Sezioni dell'associazione,

Art. 26 – Ricorso ai probiviri

con le modalità previste dal Regolamento Generale.

- 1. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione. Il collegio decide in merito, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
- 2. Il socio della Sezione APS/ETS può ricorrere oltre che all'eventuale proprio Collegio dei Probiviri (anche) al Collegio dei Probiviri previsto dal presente Statuto per provvedimenti del Consiglio Direttivo della propria Sezione; il collegio provvede negli stessi termini e con le stesse modalità sopra previsti per i soci "interni".
- 3. Si applicano in materia tutte le norme del regolamento disciplinare del CAI, in quanto non contrastino con i principi fondamentali espressi dal CTS e con le norme del presente Statuto.

Art. 27 - Facoltà di controllo del Consiglio Centrale verso le Sezioni (interne)

- Nel caso di accertata inattività o per gravi irregolarità di un consiglio direttivo sezionale, il Consiglio Centrale può, con adeguata motivazione, deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la sospensione del consiglio direttivo della Sezione e la nomina per l'ordinaria amministrazione di un commissario, possibilmente scelto tra i soci della Sezione.
- 2. Entro i tre mesi dalla nomina, il commissario, accertate e valutate le circostanze, deve convocare l'assemblea della

- Sezione per dichiarare la decadenza del consiglio direttivo e l'elezione di un nuovo consiglio direttivo ovvero per presentare ai soci i provvedimenti correttivi che consentano la reintegrazione di quello in sospensione.
- 3. La dichiarazione di sospensione di un consiglio direttivo sezionale e la nomina di un commissario, come pure l'eventuale dichiarazione di decadenza, sono immediatamente esecutive. Entrambe le dichiarazioni possono essere impugnate, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, con ricorso al Collegio dei Probiviri dell'associazione, da almeno la metà più uno dei componenti del consiglio decaduto. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende la procedura di nomina di un commissario.
- 4. In caso di eccezionale gravità, il Consiglio Centrale dell'associazione, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, può disporre lo scioglimento di una Sezione.
- 5. La dichiarazione di scioglimento di una Sezione, da parte del Consiglio Centrale dell'associazione, può essere impugnata, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, dal consiglio direttivo della Sezione o dalla maggioranza dei soci, con ricorso al collegio dei probiviri.

TITOLO VIII - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI; COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28 - Organo di controllo

- 1. L'Organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato quando vengono superati i limiti previsti dall'art. 30 del CTS, e può essere nominato anche volontariamente. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
 - L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
 - I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere gli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 2. Se collegiale si compone da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali, eletti dall'assemblea dei delegati e scelti tra i nominativi proposti dalla commissione elettorale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3. L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo preferibilmente fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali. Egli ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.
- 4. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Centrale ed alle assemblee dei delegati.
- 5. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.
- 6. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) L'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei delegati;
 - b) Il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi dell'associazione e, ove nel caso, delle Sezioni;
 - c) La vigilanza sul rispetto dello statuto e del regolamento;
 - d) La convocazione dell'assemblea dei delegati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Centrale.

Art. 28 bis – Revisione legale dei conti

1. È obbligatoria la Revisione legale dei conti quando vengano superati i limiti di cui all'art. 31 CTS.

Art. 29 - Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri

- 1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo giudicante dell'associazione.
- 2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei delegati tra i soci ordinari e di età non inferiore ad anni quaranta, scelti tra i nominativi indicati dalla commissione elettorale e che siano di comprovata onorabilità, indipendenza e professionalità, constatata da almeno due anni (art. 26 co. 4 del CTS) di anzianità di iscrizione alla associazione.
- 3. Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi.

- 4. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 5. I probiviri si occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero nell'ambito dell'associazione relativamente ai rapporti sociali, nonché sul rifiuto di ammissione ai sensi dell'art. 6, comma 3.
- 6. Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide la controversia.
- 7. Il proboviro che per qualsiasi causa o motivo sia interessato alla questione deferita al collegio è sostituito da un proboviro supplente.
- 8. Il Collegio opera in conformità di quanto previsto per l'omologo Organo del C.A.I., di cui si richiamano qui le relative norme statutarie e/o regolamentari, applicabili in quanto non siano in contrasto con i più volte richiamati principi fondamentali del CTS e con le norme del presente Statuto.

TITOLO IX - COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 30 - Composizione e compiti

- 1. La Commissione Elettorale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati su proposta del consiglio e sentite le Sezioni, dall'assemblea ordinaria dei delegati tra i soci maggiorenni con che siano di comprovata onorabilità, indipendenza e professionalità, verificata da due anni di iscrizione consecutiva. La Commissione dura in carica tre anni e viene nominata l'anno precedente l'assemblea elettiva. I componenti della Commissione Elettorale sono rieleggibili.
- 2. I membri nominati eleggono il proprio Presidente.
- 3. La Commissione Elettorale, sentite le Sezioni, ha il compito di verificare i requisiti di eleggibilità; di indicare i nominativi di almeno 28 soci da proporre all'assemblea per la nomina a consiglieri centrali dell'associazione nonché dei candidati per il collegio dei revisori e per il collegio dei probiviri.
- 4. Provvede all'allestimento della lista dei candidati ed alla predisposizione delle schede elettorali.
- 5. Deve attenersi, per quanto possibile, ad una proposta di nominativi la più rappresentativa sia di genere, sia di ambito territoriale dell'associazione.

TITOLO X - CARICHE ELETTIVE

Art. 31 - Eleggibilità

- Sono eleggibili alle cariche sociali, centrali o sezionali, i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non aver riportato condanne per un delitto non colposo; essere soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; essere soggetti di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo statuto sociale. Il Regolamento Generale potrà meglio precisare tali requisiti, nel rispetto dei più volte richiamati principi dettati dal CTS in materia. Il requisito dell'essere associati non è richiesto per i componenti dell'organo di controllo, come previsto dal precedente art. 28, co. 2.
- 2. Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti dell'associazione e coloro che hanno con la stessa rapporti economici continuativi.

TITOLO XI - CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32 - Congresso

- 1. Di regola ogni due anni il Consiglio Centrale provvede alla convocazione del congresso di tutti i soci (diretti ed "indiretti") della S.A.T. per cementare i vincoli di solidarietà e trattare di problemi inerenti l'attività sociale.
- 2. Il congresso ha funzioni meramente consultive per la assemblea dei delegati.
- 3. Esso può essere convocato nella stessa data e nello stesso luogo della assemblea, ma non nello stesso orario.

TITOLO XII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 33 - Modalità applicative

- 1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato da apposita assemblea dei delegati; il Consiglio Centrale individuerà, in conformità e nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 CTS, l'ente del Terzo settore a cui sarà devoluto l'intero patrimonio sociale (che comprende quello affidato alla gestione delle Sezioni Interne.
- 2. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con un'assemblea che è validamente costituita con la presenza, in

proprio o per delega, del settantacinque per cento dei delegati e che delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei partecipanti, di persona o per delega.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Statuto dell'Associazione

1. Il presente Statuto abroga ed annulla ogni precedente normativa statutaria dell'associazione. Si richiama, per quanto qui non previsto, l'art. 3 CTS (con gli ulteriori richiami gerarchici alle fonti dallo stesso effettuati); in via subordinata ed in quanto non contrastanti con i più volte richiamati principi fondamentali in materia dettati dal CTS e da specifiche norme del presente Statuto, si richiama l'applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento del Club Alpino Italiano.